



A.I.M.M.F.

Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente all' « Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille »

**PER UNA RIFLESSIONE RESPONSABILE SUL TEMA
DELL'IMPUTABILITÀ MINORILE**

Cresce l'attenzione della politica sull'imputabilità minorile e questa attenzione crediamo richieda a tutti **una riflessione responsabile sull'imputabilità minorile alla luce dei precetti costituzionali.**

Il legislatore si pone l'obiettivo di **modificare l'età imputabile**, proponendone l'abbassamento da 14 a 13 anni come avviene nella proposta di legge C 2720 incardinata per la discussione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera.

Il presupposto, ovviamente indimostrato, è noto: questi giovani maturano più velocemente, sono **tutti adulti precoci**. Come tali da trattare e punire.

Invece il Governo, con la proposta di legge approvata il 23 luglio scorso, ha scelto una strada apparentemente diversa: dell'imputabilità si occupa per modificarne i modi dell'accertamento giudiziale. **La condizione di non imputabilità deve divenire oggetto di prova da parte del minorenni**, come accade di regola per i maggiorenni.

Che le due proposte possano presto ritrovarsi è molto probabile: generate dalla stessa cultura, che mira a **cancellare la specialità della giustizia minorile**, l'attuale proposta del Governo ha tutte le caratteristiche per preparare il terreno all'obiettivo di abbassare l'età imputabile.

Per raggiungere questo risultato il Disegno di legge incide sulla connessione tra due norme, l'art. 98 c.p. e l'art. 9 del dPR. n. 448 del 1988.

Non due norme qualsiasi, il loro nesso sostiene alcuni dei fondamenti del processo penale minorile.

Infatti, si potrebbe ricordare che il loro *“combinato disposto”* è stato anche di recente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 2 del 2022) indicato **“Tra le peculiari garanzie previste dalla legislazione vigente in materia di processo penale minorile avanti al giudice specializzato per i minori”**; quella stessa sentenza ha affermato che **“l'imputabilità del soggetto (...) non può presumersi ma deve essere oggetto di un'apposita valutazione, calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore”**.

Esattamente il contrario del principio che il legislatore vuole oggi affermare.

Secondo questa proposta la valutazione dell'imputabilità non può essere effettuata nel contesto degli accertamenti sulla personalità del minorenni previsti dall'art. 9 del dPR. n.448 del 1988. Come se fosse possibile per il giudice continuare ad acquisire *“elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore”* ma non anche

per accertarne l'imputabilità, in sostanza ignorando uno degli esiti possibili degli accertamenti che dispone.

Questo legislatore intende **spezzare la connessione tra gli accertamenti sulla personalità del minore e l'accertamento dell'imputabilità della persona** come se si potessero sviluppare i primi senza nessuna connessione con il secondo.

In contrasto con i principi degli art. 31 e 27 c. 3 Cost. a cui quelle disposizioni si ispirano.

Qualche osservazione infine sulle parole, sul clima culturale che ha accompagnato la presentazione di questo disegno di legge.

Non sembra proprio che queste modifiche possano propiziare, come si è sostenuto, il passaggio dalla presunzione dell'incapacità a quella della responsabilità.

Intanto perché **la presunzione dell'incapacità è una regola necessaria** quando si è di fronte ad una personalità in formazione, senza che nella concreta prassi giudiziaria questa regola si sia mai tradotta in una forma indulgenziale, una sorta di giustizia lassista: nel 2024 sono stati 11.846 i procedimenti penali definiti dinanzi ai Tribunali per i minorenni, di questi solo 60 si sono conclusi con una pronuncia di non luogo a procedere dinanzi al GUP e 4 con sentenze di proscioglimento dinanzi al Tribunale.

I giudizi definiti per immaturità ai sensi dell'art. 98 c.p. **sono stati lo 0,54% del totale dei giudizi penali definiti.**

Semmai, indebolire l'accertamento sulla responsabilità potrebbe produrre l'effetto contrario, tradursi nell'ennesimo caso di eterogenesi dei fini di una legislazione dettata da ragioni solo emotive.

Se infatti un'azione di recupero è possibile ed è stata praticata, tante volte con successo, ciò è dovuto proprio **alla responsabilizzazione dell'imputato** avviata a partire dall'osservazione della sua personalità, **uno strumento essenziale per costruire percorsi veramente personalizzati.**

Proprio per questa ragione accertamento della personalità dell'imputato minore e valutazione della sua imputabilità **debbono continuare ad essere affrontati contestualmente** perché rappresentano momenti tra loro inscindibili della stessa attività di cognizione del processo.

Roma, 25 luglio 2026

Il Segretario Nazionale
Anna Maria Casaburi

Il Presidente
Claudio Cottatellucci